

Circ. 8-4-1998 n. 525259 (1)

L. 25 agosto 1991, n. 287. Turno di chiusura settimanale dei pubblici esercizi.

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.

Si fa riferimento alla nota sopraemarginata con la quale codesto Comune chiede di conoscere se sia possibile "autorizzare l'apertura dei pubblici esercizi in deroga all'obbligo del giorno di chiusura infrasettimanale".

A tale riguardo, si fa presente quanto segue.

La legge 1 giugno 1971, n. 425 disponeva all'art. 1 l'obbligo della chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande secondo turni predisposti dal Comune.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad avviso della scrivente Direzione generale, la predetta legge n. 425 del 1971 deve ritenersi abrogata.

L'art. 8 della legge n. 287 del 1991, infatti, per come è formulato disciplina l'intera materia dei limiti temporali di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che: «Il sindaco (...) determina l'orario minimo e massimo di attività che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

(...)

Il sindaco (...) predispone (...) programmi di apertura per turno degli esercizi (...).

Di conseguenza è superata la legge n. 425 del 1971: il turno di chiusura obbligatoria dell'esercizio per un giorno alla settimana, da essa previsto, è infatti contraddetto e annullato dal fatto che il sindaco può stabilire "programmi di apertura" in relazione ai quali «gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico».

Il superamento di tale legge significa che l'operatore ha, oggi, la facoltà e non l'obbligo di chiudere l'esercizio un giorno alla settimana.

Per competenza si precisa che l'Ufficio legislativo di questo Ministero, interrogato al proposito, ha espresso parere concorde all'interpretazione della scrivente.

Il Direttore generale
Dr. Piero Antonio Cinti

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.